



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445)

### ISTANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE RIDOTTE ED ACCISE SUL GAS METANO

(consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci)

CODICE UTENTE N°: \_\_\_\_\_ COMUNE: \_\_\_\_\_

[CONTATORE MATRICOLA N°: \_\_\_\_\_ LETTURA: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_\_]

**Oggetto: Richiesta di agevolazione sulle Imposte di Consumo sul gas metano**

La sottoscritta ditta \_\_\_\_\_

rappresentata da \_\_\_\_\_

#### CONSAPEVOLE

- che l'imposizione fiscale in materia di accisa e di imposta regionale sul gas metano, disciplinata dal D.Lgs.26/10/1995 n. 504, dal D.Lgs. 21/12/1990 n. 398, dalle conseguenti leggi regionali e dalle successive modifiche ed integrazioni, verrà applicata sulla base della presente richiesta e delle dichiarazioni di seguito espresse
- che nei casi di usi cosiddetti promiscui (in parte agevolabili ed in parte non agevolabili, non misurati da distinti contatori), e nei casi dubbi l'applicazione del trattamento fiscale agevolato è subordinata all'autorizzazione del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, che ne definisce le modalità
- che i mutamenti nell'impiego del gas e nella destinazione d'uso dei locali possono comportare l'assoggettamento in misura piena all'accisa e all'imposta regionale sul gas metano e devono essere comunicati a Basengas Vendita s.r.l.
- che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, verrà addebitato quanto dovuto per accisa, imposta regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Basengas Vendita s.r.l. sarà tenuta a versare all'Amministrazione Finanziaria e alla Regione
- che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas metano all'accertamento o al pagamento delle accise, l'art. 40 del citato D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale;
- che, a norma dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- che le presenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sono sostituite da altre, da far pervenire a Basengas Vendita s.r.l. in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;
- che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze con circolare n. 8822 del 20/09/1977, l'applicazione dell'agevolazione decorre dalla data di presentazione (consegna o spedizione) della documentazione prescritta, salvo i casi esplicitamente previsti

**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità che:

- la lettura del contatore (se utenza già in esercizio) alla data del \_\_\_\_\_ (data di consegna o spedizione della presente) risulta essere quella sopra riportata;
- che gli usi del gas metano relativi alla predetta fornitura sono dovuti esclusivamente agli usi considerati tra gli usi industriali ed assimilati agli industriali di cui all'art. 26 e relativa nota 1 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare che i consumi di gas metano effettuati presso la sede di fornitura sono dovuti esclusivamente agli utilizzi di seguito indicati (barrare la casella in riferimento all'attività svolta):
  - impieghi effettuati nell'ambito dei locali delle imprese industriali (esercenti attività produttive di beni e/o servizi), artigiane e agricole;
  - impieghi effettuati nella casa di cura qualificabile come impresa industriale alla stregua dei criteri desumibili dall'art. 2195 C.C.;
  - impieghi nel settore alberghiero (albergo, pensione, convitto, collegio, campeggio, ostello per la gioventù, villaggio turistico, alloggio agro-turistico, esercizio di affittacamere, casa per vacanze ecc.);
  - impieghi in comunità di recupero per tossicodipendenti, nell'ambito della quale vengono svolte attività industriali, artigianali e/o agricole;
  - impieghi in attività ricettive con fini di lucro da istituzioni finalizzate all'assistenza di disabili, orfani, anziani, indigenti;
  - impieghi in un impianto sportivo adibito esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestito senza fini di lucro;
  - impieghi in attività ricettive svolte senza fini di lucro da istituzioni finalizzate all'assistenza di disabili, orfani, anziani, indigenti;
  - impieghi in attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, birrerie, ecc.);
  - impieghi in attività del settore della distribuzione commerciale, nella quale possono considerarsi comprese le attività di somministrazione di bevande, di latte, di dolci compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

e che, nello specifico, l'attività effettivamente svolta risulta essere:

\_\_\_\_\_

di cui al codice ATECOFIN 2004 \_\_\_\_\_.

dichiara, inoltre,

che il gas metano NON VIENE UTILIZZATO per i seguenti altri usi:

- impieghi di civile abitazione;
- impieghi in ditte diverse dalla sottoscritta;
- riscaldamento di uffici, magazzini o altri locali fuori dall'ambito dello stabilimento o del laboratorio;
- per i forni per pane: riscaldamento dei locali adibiti alla vendita;

### CHIEDE

che sulle forniture di gas metano per uso combustibile relative all'utenza di cui sopra **siano applicate le imposte di consumo erariali e regionali nelle misure agevolate previste dalla normativa vigente** (articolo 26 comma 3 del D. Lgs 26/10/1995 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; legge regionale di riferimento).

\_\_\_\_\_, Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
In fede  
(timbro e firma)

Allegati:

- documento riconoscimento
- visura camerale

#### Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (accise)

##### Art. 26

(Disposizioni particolari per il gas naturale).

- Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.
- Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
- Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
- Omissis

##### Art. 40

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 - Art. 20 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 - Art. 6 D.L. n. 46/1976 - Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334/1939)

- È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 euro, chiunque:

- fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
- rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate.
- La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.
- Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.
- Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.
- Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a
- 5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro.
- Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità dei prodotti energetici è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

*Titolare del trattamento dei dati personali è Basengas Vendita s.r.l. ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del GDPR 2016/679. Informativa completa disponibile sul sito [www.basengasvendita.it](http://www.basengasvendita.it).*